



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE sita in via Malpighi in località Piane di Montegiorgio

ART. 1 - Finalità ed oggetto

Il Comune di Montegiorgio intende concedere in gestione la Palestra Comunale sita in via Malpighi snc in località piane di Montegiorgio.

ART. 2 - Durata della concessione

La concessione ha una durata di anni 4 (quattro) dal 01.01.2018 al 31.12.2021.

ART. 3 - Canone

Il Comune di Montegiorgio corrisponderà alla società affidataria l'importo di € _____ in tre soluzioni annuali di pari importo con scadenza 30 aprile e 31 agosto e 31 dicembre.

ART. 4 – Utilizzo dell'impianto

L'uso della palestra è riservato con ordine prioritario alle seguenti categorie di utenti:

- a) Istituzioni scolastiche per lo svolgimento di pratiche sportive collegate all'attività didattica;
- b) Società e associazioni sportive per l'esercizio delle attività di preparazione atletica, di allenamento, di gare e manifestazioni sportive,
- c) Cittadini singoli o in gruppi organizzati, per la pratica di attività motoria, ginnica e agonistica;
- d) Soggetti singoli, associazioni, gruppi, enti, società ed altri per lo svolgimento di attività e manifestazioni praticabili nell'impianto e compatibili con le attrezzature.

ART. 5 - Utenze

Le spese di gestione ordinaria della palestra comunale (acqua, luce, gas, telefono, tassa rifiuti, ecc.) saranno a totale carico della società affidataria. Entro 30 giorni dalla consegna dell'impianto dovranno essere volturati a nome della società affidataria le relative utenze.

ART. 6 - Tariffe

Sarà cura della società affidataria riscuotere e incassare le tariffe orarie relative alle attività svolte nella struttura secondo le tariffe stabilite dalla Amministrazione Comunale.

Spetta al soggetto convenzionato indicare bene in vista, all'esterno dell'impianto, le tariffe applicate.

ART. 7 - Orario di apertura

La società affidataria dovrà garantire il funzionamento dell'impianto nel modo seguente:

- 1) garantire la fruizione dell'impianto almeno 7 (sette) ore al giorno, dalle 15.00 alle 22.00, dal lunedì al sabato per le attività previste dall'art. 3 del Regolamento per l'uso della palestra comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 27.02.1997;
- 2) garantire la fruibilità in occasione di gare di campionato relative alle attività sportive agonistiche e/o amatoriali di carattere federale;
- 3) garantire l'uso per le iniziative e/o le manifestazioni decise e/o organizzate dal Comune anche al di fuori della fascia oraria di cui al punto 1) previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni che regolano la normativa in materia di locali di pubblico spettacolo;
- 4) garantire l'uso per le attività di altri enti e/o istituzioni pubbliche autorizzate dall'Amministrazione comunale.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

ART. 8 - Custodia e Pulizia

La società affidataria provvederà alla corretta e puntuale pulizia dei locali, alla custodia e alla vigilanza dell'impianto sportivo e delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

La società affidataria si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 9 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

Gli interventi di miglioramento, potenziamento e ammodernamento, nonché i lavori di straordinaria manutenzione dell'impianto sportivo restano a totale carico del Comune di Montegiorgio.

Tutte le spese relative all'ordinaria manutenzione dell'immobile, attrezzature, impianti, apparecchiature tecnologiche, pavimentazione di gioco, a norma dell'art. 1576 e 1609 del codice civile, sono a carico della società affidataria.

L'Amministrazione Comunale, in via eccezionale, nei casi di necessità e in accordo con la società affidataria, collaborerà con mezzi e personale per l'esecuzione dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione degli impianti e attrezzature.

ART. 10 - Obblighi assicurativi

L'affidatario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., e si obbliga a tenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.

L'affidatario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

L'affidatario, a tutela degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione della palestra, dovrà sottoscrivere le polizze assicurative e fidejussorie di seguito elencate:

- Polizza incendi con i seguenti massimali (inteso come somma minima assicurata):
- € 30.000,00 per le attrezzature
- € 850.000,00 per il valore dell'immobile
- € 300.000,00; ricorso terzi
- Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) massimale unico 3.000.000,00. Nel novero dei terzi si comprendono i frequentatori a qualsiasi titolo della struttura.
- Cauzione definitiva, o garanzia fidejussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), determinata nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

ART. 11 – Manifestazioni

La società affidataria, le società sportive e i soggetti utilizzatori hanno l'obbligo di ottemperare, nell'espletamento di gare sportive e manifestazioni, alle prescrizioni di legge e regolamenti con riferimento alla normativa che disciplina i pubblici spettacoli, di cui al T.U.L.P.S.

ART. 12 - Divieto di subconcessione

L'affidatario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

ART. 13 – Pubblicità



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Tutti gli obblighi previsti dalle vigenti normative e relativi all'imposta comunale di pubblicità e pubbliche affissioni derivanti da cartelloni e/o striscioni pubblicitari esposti nell'impianto sono a carico della società affidataria.

ART. 14 - Controlli

L'Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Municipale avranno libero accesso agli impianti ed effettueranno verifiche e controlli sull'ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione degli impianti e sulla manutenzione degli stessi.

ART. 15 – Sanzioni e Revoca

In caso di inadempienze, rilevate a seguito dei controlli di cui al precedente articolo e per quant'altro che sia di nocimento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella convenzione comporterà provvedimenti sanzionatori a carico della società affidataria non esclusa la revoca della convenzione.

ART. 16 - Presa in consegna e restituzione impianto

All'atto della presa in consegna del complesso sportivo da parte della società affidataria, sarà redatto apposito verbale che riporterà la consistenza dei beni mobili.

ART. 17 - Rinnovo

L'amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare la concessione nel rispetto della normativa vigente

ART. 18 - Spese di registrazione

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico dell'affidatario.

ART. 19 – Rimandi e Controversie

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rimanda al Regolamento comunale per l'uso e l'affidamento in gestione delle palestre comunali approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 27.02.1997 ed alle vigenti disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.

In caso di controversie il foro competente è il foro di Fermo.